

## EFFICACIA CIVILE DELLE DECISIONI ECCLESIASTICHE SUI MATRIMONI CANONICI

Con l'art. 34 del Concordato lateranense 1929 venivano riconosciuti al matrimonio, disciplinato dal Diritto canonico, gli effetti civili. Epperò con detto articolo si stabiliva:

a) la formalità che doveva precedere, accompagnare e seguire la celebrazione;

b) la riserva alla competenza dei Tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità dei matrimoni canonici, nonché la efficacia civile dei relativi provvedimenti ecclesiastici di scioglimento;

c) la riserva alla competenza dei Tribunali civili delle cause relative alla separazione personale dei coniugi, ancorchè uniti al matrimonio canonico.

Per la applicazione di questa parte del Concordato fu quindi emanata la legge 27 maggio 1929 n. 847.

Il nuovo Accordo, siglato il 18 febbraio 1984 e firmato il 15 novembre dello stesso anno, pose fine alla riserva di giurisdizione ecclesiastica, e stabilì all'art. 8, n. 2, che «le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore Organo ecclesiastico di controllo (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente». Epperò quest'ultima, prima di emettere la sentenza, dovrà accertare che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa, che nel

procedimento ecclesiastico di annullamento sia stato assicurato alle parti il diritto di agire ed intervenire in giudizio in modo non difforme dai principi sanciti nell'ordinamento giuridico italiano, che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione civile per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La Corte d'Appello competente potrà ancora statuire nella sentenza di riconoscimento provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, il cui matrimonio è stato dichiarato nullo, rinviando le parti al giudice civile per la decisione sulla materia.

In considerazione di quanto sopra e a garanzia che i provvedimenti ecclesiastici di annullamento del matrimonio abbiano i requisiti di legittimità, il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica deve emettere il decreto col quale attesta essere la sentenza del Tribunale ecclesiastico conforme al dettato della disciplina canonica; quindi la Corte d'Appello, su domanda delle parti o di una di esse, instaurerà il procedimento per emettere la sentenza di riconoscimento.

L'efficacia della sentenza ecclesiastica, che ha dichiarato nullo il matrimonio canonico e la Corte d'Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio, essendosi accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai costituito.

Il Concordato del 1929 consentiva all'art. 34, nonostante pareri discordi, che anche il provvedimento canonico di scioglimento del matrimonio «rato e non consumato» acquistasse valore ed efficacia nel Diritto italiano. Nel nuovo Accordo di revisione non si fa più menzione dell'attribuzione di effetti civili ai provvedimenti pontifici di dispensa, quale sarebbe quella concessa per il matrimonio «rato e non consumato», per cui deve ritenersi non riconoscibile agli effetti civili il rescritto pontificio. Sostegno, si cita la sentenza della Corte Costituzionale (n. 18 del 2 febbraio 1982) con la quale si dichiara la illegittimità costituzionale delle norme concordatarie che «prevedono che la Corte d'Appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico con il quale è accordata la dispensa dal matrimonio «rato e non consumato...»